



REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

Il regolamento interno è lo strumento che permette di approfondire e interpretare gli articoli statutari enunciati.

Art 1 - Denominazione e sede

Sufficientemente esaustivo.

Art 2 - Indipendenza e autonomia

Non è ammesso fare propaganda per partiti e/o movimenti politici; in particolare diffondere volantini o raccogliere iscrizioni nelle sedi e nei consessi sindacali.

Art. 3 - Finalità

Sufficientemente esaustivo.

Art 4 - Adesioni

Sufficientemente esaustivo.

Art. 5 - Soci

L'adesione alla FAST FerroVie avviene tramite regolare versamento della quota di iscrizione su ruolo paga o brevi manu.

Nel caso di iscrizione brevi manu il pagamento deve essere effettuato in forma anticipata e l'importo deve coprire i mesi dell'anno in corso comprensivo della 13° e 14° mensilità, se percepite [es: per chi si iscrive a marzo l'importo deve essere rapportato a mesi 10 + 1 + 1].

L'importo mensile, da versare per i pagamenti brevi manu, è definito dalla quota stabilita contrattualmente per le trattenute a ruolo paga.

L'assegnazione del socio alla regione avviene tenendo conto dell'allocazione geografica della sede di gestione amministrativa.

L'assegnazione del socio alla provincia avviene tenendo conto dell'allocazione geografica dell'impianto d'appartenenza; qualora quest'ultimo non ricada

all'interno dei confini geografici della regione assegnata, l'attribuzione del socio avviene tenendo conto dell'allocazione geografica della sede di gestione amministrativa.

Art. 6 - Diritti

Il diritto di elettorato attivo del socio può esercitarsi attraverso l'utilizzo della delega solo in occasione dei lavori congressuali. Nell'attribuzione del numero dei delegati la sua consistenza è pari a 1 (uno) per ogni socio avente l'iscrizione con scadenza annuale e pari a 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese trascorso dall'ultima iscrizione al sindacato negli ultimi dodici, per i soci aventi l'iscrizione con scadenza mensile.

Art. 7 - Doveri

Sufficientemente esaustivo.

Art. 8 - Cessazione della qualità di socio

In caso di espulsione, al socio sono reintegrati i contributi versati nel periodo di eventuale sospensione cautelativa.

Art. 9 - Organismi preposti all'amministrazione della disciplina

Il Congresso Nazionale è l'organismo preposto all'amministrazione della disciplina esclusivamente per i ricorsi a sentenza ancora pendenti al momento della sua apertura e/o per l'esame di eventuali istanze di riammissione.

Art. 10 - Norme generali

Sufficientemente esaustivo.

Art. 11 - Sospensione cautelativa

Sufficientemente esaustivo.

Art. 12 Disconoscimento dello statuto

Sufficientemente esaustivo.

Art. 13 - Elezioni alle cariche sociali

Nelle elezioni a voto segreto ogni votante può esprimere una sola preferenza attraverso una scheda elettorale priva di qualunque riferimento ad eventuali candidati.

Art. 14 - Eleggibilità

Qualora fossero eletti a cariche sociali iscritti sottoposti a provvedimenti disciplinari di cui all'art.11 del presente statuto la loro elezione sarà vincolata al ritiro del provvedimento o a una sentenza positiva da parte del Collegio dei Probiviri FAST.

La perdita o la mancanza delle caratteristiche d'eleggibilità comportano la decadenza automatica dalla carica.

L'anzianità di iscrizione al sindacato del socio si rileva dai dati in possesso della Segreteria Nazionale.

L'ufficio di Presidenza dei Congressi e dei Direttivi non sono cariche sociali.

Art. 15 - Durata e decadenza degli organismi

Sufficientemente esaustivo.

Art.16 - Organismi centrali e territoriali del sindacato

Sufficientemente esaustivo.

Art. 17 - Congresso Nazionale

La convocazione del Congresso Nazionale non può avvenire prima di 90 giorni dall'approvazione dei documenti pregressuali proposti all'esame dei soci quale base di discussione per la sua preparazione.

La Segreteria Nazionale, anche sulla scorta di pertinenti delibere del Direttivo Nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove si svolgerà il Congresso Nazionale.

Per il Congresso Straordinario i tempi stabiliti in questo articolato sono ridotti alla metà.

Art. 18 - Composizione del Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale invierà ad ogni Segreteria Regionale almeno ottanta giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale, la copia riprodotte la distribuzione dei trenta Consiglieri Nazionali e del numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni realtà Regionale, in proporzione al numero degli iscritti.

Gli iscritti da prendere in considerazione sono quelli risultanti, al centesimo giorno precedente il Congresso Nazionale, da:

- i tabulati più recenti, in possesso della Segreteria Nazionale, tra quelli forniti dalle rispettive imprese di cui il socio è dipendente;
- le certificazioni di avvenuto versamento delle quote sociali;

- le deleghe provenienti dai pagamenti anticipati brevi manu già in possesso della Segreteria Nazionale.

I tabulati in possesso della Segreteria Nazionale dovranno essere depurati dal numero dei soci decaduti o che hanno presentato disdetta alla nostra O.S..

I Segretari Regionali invieranno alla Segreteria Nazionale, almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'apertura dei lavori congressuali, i nominativi dei Consiglieri Nazionali eletti nei rispettivi Congressi Regionali.

Tutte le operazioni relative alle elezioni avvenute nei Congressi Regionali, dovranno essere verbalizzate e gli estratti e copie dei verbali dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'apertura dei lavori congressuali.

Il delegato eletto, in caso di assenza, può a sua volta delegare soltanto un componente del Congresso.

Nel caso in cui insorgessero contestazioni in merito agli iscritti accreditati alle varie sedi regionali, la Segreteria Nazionale raccoglierà la documentazione inerente e la porrà all'esame ed al giudizio della commissione verifica poteri, la quale delibererà in merito al contenzioso.

Art. 19 - Svolgimento e compiti del Congresso Nazionale

I compiti del Presidente del Congresso sono i seguenti:

- a) dirigere i lavori congressuali garantendo il regolare e democratico svolgimento nei tempi prefissati; a tal fine non dovrà mai entrare nel merito dei dibattiti se non per portarli a soluzione o a sintesi. Ove ritenga opportuno un proprio intervento dovrà prenotarsi secondo la prassi stabilita e quando arriverà il proprio turno, passerà la presidenza al Vice che la terrà sino al termine dell'intervento;
- b) provvede alla elezione del Vice Presidente e del Segretario Verbalizzante;
- c) provvede alla elezione e insediamento delle seguenti commissioni:
 - elettorale;
 - mozione finale (se richiesta dall'assise);
- d) provvede, con l'ausilio del Vice Presidente e del Segretario Verbalizzante; alla compilazione del verbale dei lavori congressuali;
- e) proclama i risultati delle votazioni.

il Vice Presidente sostituisce, in loro assenza:

- f) il Presidente;
- g) il Segretario Verbalizzante.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

La commissione verifica poteri è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti;

- h) verificare il numero dei delegati in base agli iscritti;
- i) verificare la corretta suddivisione dei delegati e dei consiglieri tra le varie realtà regionali e la loro identità;
- j) decidere in merito a eventuali controversie sui punti h) e i);
- k) ritirare; controllare e assegnare le eventuali deleghe, confermandone la validità contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti,
- l) consegnare e vidimare, con la firma di tutti i componenti la commissione, le schede identificazione voto;
- m) consegnare alla presidenza, del Congresso, l'elenco opportunamente vidimato degli aventi diritto con la relativa documentazione.

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- n) garantire il regolare svolgimento e la segretezza del voto;
- o) predisporre, vidimare (con almeno due firme diverse) e consegnare le schede elettorali;
- p) scrutinare i voti, compilare i relativi verbali e consegnarli alla presidenza;

Qualora il consesso suggerisca la candidatura a cariche elettive di uno o più componenti della commissione, dovrà nel contempo, provvedere alla loro sostituzione.

La commissione mozione finale, se costituita, deve essere formata da almeno tre componenti, ha il compito di raccogliere le risoluzioni e stendere una apposita relazione da illustrare e porre all'approvazione delle assise.

Art. 20 - Direttivo Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art. 21 - Composizione del Direttivo Nazionale

Il Presidente del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST e/o il Presidente del Collegio dei Probiviri FAST, non hanno diritto al voto anche se sono soci della FAST FerroVie.

Se il Segretario Nazionale Pari Opportunità FAST è socio della FAST FerroVie ha titolo di voto deliberante.

I componenti della Segreteria Nazionale uscente partecipano, senza diritto di voto al primo Direttivo Nazionale seguente il Congresso Nazionale.

I Consiglieri Nazionali eletti nelle cariche di Segreteria Nazionale sono reintegrati dalla regione di provenienza degli stessi.

Un consigliere che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere questi non può più essere rieletto nella carica sino al successivo Congresso, la Segreteria Regionale interessata, formalizzerà il nominativo del sostituto alla Segreteria Nazionale.

Art. 22 - Svolgimento e compiti del Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale elegge il rappresentante della FAST FerroVie in seno al comitato di indirizzo della fondazione SMA.

I compiti del Presidente del Direttivo sono i seguenti:

- h) dirigere i lavori congressuali garantendo il regolare e democratico svolgimento nei tempi prefissati; a tal fine non dovrà mai entrare nel merito dei dibattiti se non per portarli a soluzione o a sintesi. Ove ritenga opportuno un proprio intervento dovrà prenotarsi secondo la prassi stabilita e quando arriverà il proprio turno, passerà la presidenza al Vice che la terrà sino al termine dell'intervento;
- i) provvede all'elezione del Vice Presidente e del Segretario Verbalizzante;
- j) provvede all'elezione ed insediamento delle seguenti commissioni:
 - elettorale;
 - mozione finale (se richiesta dall'assise);
- k) provvede, con l'ausilio del Vice Presidente e del Segretario Verbalizzante; alla compilazione del verbale dei lavori congressuali;

l) proclama i risultati delle votazioni.

il Vice Presidente sostituisce, in loro assenza:

m) il Presidente;

n) il Segretario Verbalizzante.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice.

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

h) garantire il regolare svolgimento e la segretezza del voto;

i) predisporre, vidimare (con almeno due firme diverse) e consegnare le schede elettorali;

j) scrutinare i voti, compilare i relativi verbali e consegnarli alla presidenza;

Qualora il consesso suggerisca la candidatura a cariche elettive di uno o più componenti della commissione, dovrà nel contempo, provvedere alla loro sostituzione.

La commissione mozione finale, se costituita, deve essere formata da almeno tre componenti, ha il compito di raccogliere le risoluzioni e stendere una apposita relazione da illustrare e porre all'approvazione delle assise.

Tutte le delibere di carattere amministrativo devono essere inviate al Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST.

Art. 23 - Direzione Operativa Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art. 24 - Composizione della Direzione Operativa Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art. 25 - Svolgimento e compiti della Direzione Operativa Nazionale

La Direzione Operativa, nell'ipotesi di crisi territoriale, può nominare un commissario, indicandogli la linea politica da adottare e fissando la scadenza del mandato.

Tutte le delibere di carattere amministrativo devono essere inviate al Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST.

La Direzione Operativa, nell'ipotesi di celebrazione del Congresso Nazionale Federativo, dopo la ricezione della suddivisione numerica dei

Delegati spettanti da parte della FAST, dettaglia sulla rappresentanza del Sindacato al Congresso Nazionale.

La presenza è valida anche se avviene attraverso l'utilizzo della videoconferenza.

La Direzione Operativa esamina e delibera sui ricorsi avversi alle sentenze del collegio dei probiviri FAST convocando le parti interessate.

Art 26 - Segreteria Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 27 - Composizione della Segreteria Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 28 - Svolgimento e compiti della Segreteria Nazionale

La distribuzione dei permessi sindacali di sua competenza, tra la Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali, avviene annualmente ed ogni volta che viene modificata la quota di spettanza al sindacato.

In caso di inadempienza da parte delle segreterie regionali di quanto stabilito al punto a) dell'art.30 del presente regolamento interno e in caso di sospensione cautelativa di un Segretario Regionale e/o Provinciale, dispone per la sospensione del contributo mensile stabilito per la Segreteria Regionale e/o Provinciale interessata in attesa della nomina del Commissario. Le delibere sono approvate con maggioranza semplice; in caso di parità il Segretario Nazionale ha voto decidente.

Tutte le delibere di carattere amministrativo devono essere inviate al Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST.

In applicazione del punto e) si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Dipartimenti che possono partecipare alle riunioni di Segreteria Nazionale con voto consultivo:

Ferroviano;

Autoferrotranviario;

Appalti e Servizi.

Quando indice il Direttivo Nazionale che convoca il Congresso Nazionale, istituisce la commissione modifica statuto, la quale è formata da tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere, vagliare ed elaborare le eventuali proposte di modifica statuto presentandole all'approvazione del Direttivo Nazionale che convoca il Congresso;
- b) procedere all'eventuale modifica del Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale che si svolgerà entro 60 giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale.

Art 29 - Segretario Nazionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 30 – Componenti di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale nomina i tre Responsabili dei Dipartimenti che adempiranno alle responsabilità e agli specifici compiti loro assegnati dallo stesso.

Il Segretario Nazionale amministrativo:

- a) è tenuto ad esigere entro il 28 febbraio di ogni anno, da ogni sede Regionale, copia del bilancio consuntivo e dei beni patrimoniali approvati dal Direttivo Regionale;
- b) firma congiuntamente al Segretario Nazionale gli atti finanziari, condividendone la responsabilità;
- c) garantisce che la linea amministrativa del sindacato sia coerente con quanto stabilito dagli organismi decisionali;
- d) interviene nelle controversie di natura amministrativa a livello Regionale per relazionare, sull'argomento, alla Segreteria Nazionale;
- e) cura la tenuta delle registrazioni contabili di Segreteria Nazionale;
- f) dispone per la tenuta omogenea delle registrazioni contabili delle segreterie regionali;
- g) segue l'andamento numerico degli iscritti tra le varie sedi regionali e cura l'erogazione del contributo mensile alle stesse rapportato ad esso;
- h) cura il riscontro bancario dei proventi pervenuti al sindacato;
- i) ripartisce sul territorio le risorse economiche secondo quanto stabilito dal Direttivo Nazionale.

Art 31 - Congresso Regionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 32 - Composizione del Congresso Regionale

La Segreteria Regionale invierà ad ogni segreteria Provinciale almeno 30 giorni prima della data di inizio del Congresso Regionale, la copia riprodotte la distribuzione dei consiglieri regionali e del numero dei delegati al Congresso Regionale spettanti ad ogni realtà Provinciale, in proporzione al numero degli iscritti.

Nel caso in cui non fosse prevista la celebrazione di un Congresso Nazionale, gli iscritti da prendere in considerazione sono quelli risultanti al quarantesimo giorno precedente il Congresso Regionale da:

- i tabulati più recenti, in possesso della Segreteria Nazionale, tra quelli forniti dalle rispettive società;
- dalle certificazioni di avvenuto versamento delle quote sociali;
- dalle deleghe provenienti dai pagamenti anticipati brevi manu già in possesso della Segreteria Nazionale.

I tabulati in possesso della Segreteria Nazionale dovranno essere depurati dal numero dei soci che hanno presentato disdetta alla nostra O.S.

Tutte le operazioni relative alle elezioni avvenute nei Congressi Regionali e Provinciali, dovranno essere verbalizzate e gli estratti dei verbali dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale.

Il delegato eletto, in caso di assenza, può a sua volta delegare soltanto un componente del Congresso.

Nel caso in cui insorgessero contestazioni in merito agli iscritti accreditati alle varie sedi provinciali, la Segreteria Regionale raccoglierà la documentazione inerente e la porrà all'esame ed al giudizio della commissione verifica poteri, la quale delibererà in merito al contenzioso.

Nel caso in cui uno o più soci siano appartenenti ad una provincia non costituita, saranno assegnati alla provincia capoluogo di regione.

Per il Congresso straordinario i tempi stabiliti in questo articolo sono ridotti alla metà.

Art. 33 - Svolgimento e compiti del Congresso Regionale

I componenti del Direttivo Regionale uscente esprimono voto uno.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Verbalizzante hanno i compiti in analogia a quanto già previsto all'art. 25 del presente regolamento interno.

I Consiglieri Nazionali sono eletti con le modalità del proporzionale puro.

La commissione verifica poteri è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti;

- a) verificare il numero dei delegati in base agli iscritti;
- b) verificare la corretta suddivisione dei delegati e dei consiglieri tra le varie realtà provinciali e la loro identità;
- c) decidere in merito a eventuali controversie sui punti a) e b);
- d) ritirare, controllare e assegnare le eventuali deleghe, confermandone la validità contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti;
- e) consegnare e vidimare, con la firma di tutti i componenti la commissione, le cartelle voto;
- f) consegnare alla presidenza del Congresso, l'elenco opportunamente vidimato degli aventi diritto con la relativa documentazione.

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- g) compilazione delle liste dei candidati sulla base delle indicazioni del Congresso;
- h) garantire il regolare svolgimento e la segretezza del voto;
- i) predisporre, vidimare (con almeno due firme diverse) e consegnare le schede elettorali;
- j) scrutinare i voti, compilare i relativi verbali e consegnarli alla presidenza.

Qualora il consesso suggerisca la candidatura a cariche elettive di uno o più componenti della commissione, dovrà nel contempo, provvedere alla loro sostituzione.

La commissione mozione finale, se costituita, deve essere formata da almeno tre componenti, ha il compito di raccogliere le risoluzioni e stendere una apposita relazione da illustrare e porre all'approvazione delle assise.

Art. 34 - Direttivo Regionale

Sufficientemente esaustivo.

Art. 35 - Composizione del Direttivo Regionale

I componenti della Segreteria Regionale uscente partecipano, senza diritto di voto al primo Direttivo Regionale seguente il Congresso Nazionale.

I consiglieri del Direttivo Regionale sono eletti nelle province con le modalità del proporzionale puro in un numero minimo pari al 5% dei soci accreditati alla regione e, comunque, fino a un massimo di 25.

I consiglieri regionali eletti nelle cariche di Segreteria Regionale sono reintegrati dalla provincia di provenienza degli stessi.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere la segreteria Provinciale interessata, formalizzerà il nominativo del sostituto alla Segreteria Regionale.

I Consiglieri Nazionali, sono membri di diritto dei rispettivi Direttivi Regionali.

Un consigliere che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 36 - Svolgimento e compiti del Direttivo Regionale

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario verbalizzante hanno i compiti in analogia a quanto già previsto all'art. 22 del presente regolamento interno.

Il Direttivo Regionale, nella seduta in cui convoca il Congresso Regionale, stabilisce il numero dei delegati partecipanti allo stesso in rappresentanza dei soci, quantificandone il valore di voto.

Il numero dei delegati dovrà comunque essere superiore al numero dei componenti il Direttivo Regionale e dovrà garantire la rappresentanza proporzionale delle realtà provinciali regolarmente costituite. Il quoziente generato dalla divisione del numero dei soci per il numero dei delegati, arrotondato al numero intero superiore, rappresenta il valore di voto.

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- a) garantire il regolare svolgimento e la segretezza del voto;
- b) predisporre, vidimare (con almeno due firme diverse) e consegnare le schede elettorali;
- c) scrutinare i voti, compilare i relativi verbali e consegnarli alla presidenza.

Qualora il consesso suggerisca la candidatura a cariche elettive di uno o più componenti della commissione dovrà, nel contempo, provvedere alla loro sostituzione.

La commissione mozione finale, se costituita, deve essere formata da almeno cinque componenti. Essa ha il compito di raccogliere le risoluzioni e stendere una apposita relazione da illustrare e porre all'approvazione delle assise.

Tutte le delibere di carattere amministrativo devono essere inviate al collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST.

Art 37 - Segreteria Regionale

Per attività di presenziamento o per incarichi organizzativi non elettivi, possono essere utilizzati soci della FAST.

Art 38 - Composizione della Segreteria Regionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 39 - Svolgimento e compiti della Segreteria Regionale

Le delibere sono approvate con maggioranza semplice, in caso di parità il Segretario Regionale ha voto deliberante.

Art 40 - Segretario Regionale

Sufficientemente esaustivo.

Art 41 – Componenti di Segreteria Regionale

Il responsabile Regionale ufficio amministrativo:

- a) è tenuto ad esigere entro il 31 gennaio di ogni anno, da ogni sede Provinciale, copia del bilancio consuntivo e dei beni patrimoniali debitamente vidimati dal Segretario Provinciale;
- b) è tenuto ad inviare alla Segreteria Nazionale, entro il 28 febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato dal Direttivo Regionale;
- c) firma congiuntamente al Segretario Regionale gli atti finanziari, condividendone la responsabilità;
- d) garantisce che la linea amministrativa del sindacato sia coerente con quanto stabilito dagli organismi decisionali;
- e) interviene nelle controversie di natura amministrativa a livello Provinciale per relazionare, sull'argomento, alla Segreteria Regionale;
- f) dispone per la tenuta omogenea delle registrazioni contabili delle Segreterie Provinciali;
- g) segue l'andamento numerico degli iscritti tra le varie sedi provinciali e cura l'erogazione del contributo mensile alle stesse rapportato ad esso;

- h) cura il riscontro bancario dei proventi pervenuti al sindacato;
- i) ha l'obbligo della tenuta dei libri contabili nel rispetto delle disposizioni del Segretario Nazionale Amministrativo.

Art 42 - Congresso Provinciale

Sufficientemente esaustivo.

Art 43 - Composizione del Congresso Provinciale

Sufficientemente esaustivo.

Art 44 - Svolgimento e compiti del Congresso Provinciale

La commissione verifica poteri è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- a) verificare il numero dei delegati in base agli iscritti;
- b) decidere in merito a eventuali controversie;
- c) ritirare, controllare e assegnare le eventuali deleghe, confermandone la validità contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti;
- d) consegnare alla presidenza del Congresso l'elenco, opportunamente vidimato degli aventi diritto con la relativa documentazione.

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti ed ha i seguenti compiti:

- e) garantire il regolare svolgimento e la segretezza del voto;
- f) predisporre, vidimare (con almeno due firme diverse) e consegnare le schede elettorali;
- g) scrutinare i voti, compilare i relativi verbali e consegnarli alla presidenza.

Qualora il consesso suggerisca la candidatura a cariche elettive di uno o più componenti della commissione dovrà, nel contempo, provvedere alla loro sostituzione.

La commissione mozione finale, se costituita, deve essere formata da almeno tre componenti. Essa ha il compito di raccogliere le risoluzioni e stendere una apposita relazione da illustrare e porre all'approvazione delle assise.

Art 47 - Finanziamento e autonomia amministrativa

Sufficientemente esaustivo.

Art 48 – Patrimonio

Sufficientemente esaustivo.

Art 49 - Norme finali

Sufficientemente esaustivo.

Art 50 - Norme transitorie

Sufficientemente esaustivo.

Trevi (PG) lì, 01 - Giugno - 2012

Il Presidente del Direttivo Nazionale
FAST FerroVie

FAST FERROVIE
DIRETTIVO NAZIONALE
IL PRESIDENTE

